

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI CHIETI

***PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PER LA TRASPARENZA
2020-2022***

Redatto da Dr. Jamali Feridoun

(Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa - PTPCT 2020-2022)

Adottato con Delibera del Consiglio Direttivo in data 28/01/2020

Sommario

Premessa

Sezione 1 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

- 1. Riferimenti normativi**
- 2. Destinatari del Piano**
- 3. Organizzazione dell'Ordine Provinciale**
- 4. Individuazione delle aree di rischio, valutazione, ponderazione ed adozione di misure di prevenzione**
- 5. Monitoraggio e Relazione sulle misure di prevenzione della corruzione**
- 6. Obblighi di informazione**
- 7. Segnalazione illeciti (Whistleblowing)**

Sezione 2 - Piano Triennale per la Trasparenza:

- 1. Fonti normative**
- 2. Contenuti**
- 3. Accesso civico per mancata pubblicazione di dati**

Allegati:

- a) Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico(Whistleblowing)**
- b) Richiesta di Accesso Civico**

PREMESSA

Per far fronte ai fenomeni corruttivi è stata emanata la legge n. 190 del 2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* con la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione il cui aspetto caratterizzante consiste nella definizione per ogni pubblica amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che effettui l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Con il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* è stata individuata nella trasparenza totale uno dei principali strumenti per la prevenzione della corruzione intesa in un'accezione ampia ed è stato previsto l'obbligo per ogni pubblica amministrazione, di adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (PTTI), coordinandone i contenuti con quelli del PTPC di cui il PTTI costituisce una sezione.

Le normative su citate hanno subito rilevanti modifiche ed integrazioni ad opera del più recente decreto legislativo n. 97 del 2016 (cd. Decreto Madia), entrato in vigore in data 23 giugno 2016 e recante semplificazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Si ricorda che con ordinanza n. 1093 del 1° aprile 2016 il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso in appello del Consiglio nazionale forense ed altri ordini territoriali, ha sospeso in via cautelare l'esecutività della sentenza del Tar Lazio n. 11392/2015 e l'efficacia della delibera n. 145/2014 - con la quale l'ANAC aveva affermato la soggezione degli Ordini professionali alla normativa anticorruzione e trasparenza.

La prima novità introdotta dal decreto legislativo riguarda l'ambito di applicazione soggettivo. L'art. 3 modifica l'art. 2 del D.Lgs. 33/2013 ed inserisce l'articolo 2-bis *“Ambito soggettivo di applicazione”*. Quest'ultima disposizione al comma 2 lett. a) stabilisce che la disciplina prevista per le *“pubbliche amministrazioni”* di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, **in quanto compatibile**, agli Enti Pubblici Economici e agli Ordini Professionali, riconoscendo l'esigenza di proporzionare l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza in base alle **peculiarità organizzative e gestionali degli Ordini e collegi professionali**. Tale principio è ribadito all'articolo 4, comma 1-ter che, nel modificare l'articolo 3 del D.Lgs. 33/2013, introduce una sorta di *“clausola di flessibilità”* che consente all'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di redazione e predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte. Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016. Prevede apposita sezione dedicata agli Ordini e collegi professionali. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine di Chieti, essendo privo di Dirigente Amministrativo, ha nominato, il consigliere eletto privo di deleghe gestionali, il dott. Jamali Feridoun il Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa. Tale incarico viene svolto volontariamente senza nessuna retribuzione.

Pertanto, l'Autorità ha stabilito che gli Ordini professionali *“dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013”*.

Per quanto sopra l'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Chieti ha intrapreso un percorso per il graduale adeguamento dell'ente alla legge n. 190/2012 e al decreto legislativo n. 33/2013 così come modificati dal citato D.Lgs. n. 97/2016.

Il presente PTPC redatto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, si prefigge i seguenti obiettivi, coerentemente alle Indicazioni strategiche provenienti dal Piano Nazionale Anticorruzione:

- a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione elevando il livello di trasparenza;
- d) stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione.

L'arco temporale di riferimento del presente PTPC è il triennio 2020-2022.

Il presente Piano è integrato in 2 Sezioni separate specificamente dedicate.

Sezione 1 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

1. Riferimenti normativi

A) Per la stesura del Piano si è tenuto conto, fra le altre, delle norme di seguito indicate:

- La legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 831 del 3.8.16) pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016;
- Determinazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Determinazione ANAC n.1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Determinazione dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili";
- Legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", volta a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento delle sanzioni per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, a quelle volte al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, alla reintroduzione del reato di falso in bilancio;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con delibera dell'A.N.A.C. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, con particolare riguardo all'art. 2, commi 2 e 2 bis;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, rubricato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, contenente "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs. del 25 maggio 2016 n. 97 – "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 - "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016";

- Delibera ANAC n. 241 del 8.03.2017 - “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 su obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 – “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
- D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, rubricato “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”;
- D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, recante “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”;
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3 - Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute. (GU n. 25 del 31.01.2018);
- Decreto Ministeriale 15 marzo 2018 sulle procedure per la composizione dei seggi elettorali e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie;
- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 dell’ANAC: “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

B) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

- ✓ Articolo 314 c.p. - Peculato.
- ✓ Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
- ✓ Articolo 317 c.p. - Concussione.
- ✓ Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
- ✓ Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- ✓ Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
- ✓ Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- ✓ Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- ✓ Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
- ✓ Articolo 323 c.p. - Abuso d’ufficio.
- ✓ Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.
- ✓ Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

2. Destinatari del Piano

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti (ove presenti), si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio Direttivo;
2. i componenti delle Commissioni (anche esterni);
3. i consulenti e collaboratori;
4. i revisori dei conti;
5. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

I componenti eletti quali Consiglieri dell’Ordine di Chieti per il periodo 2017-2019 hanno rilasciato la dichiarazione di cui all’articolo 20 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

3. Organizzazione dell’Ordine Provinciale

Gli Ordini Provinciali sono disciplinati dal D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 – *Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*, e le loro funzioni e attività sono regolamentate dal D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 – *Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*.

Gli organi dell'Ordine Provinciale sono:

a) Assemblea degli Iscritti: è costituita dagli iscritti all'Albo provinciale. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva

b) Consiglio Direttivo: è un organismo eletto dall'Assemblea degli Iscritti. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva. Per il suo funzionamento può dotarsi di Regolamenti Interni che devono essere approvati dall'Assemblea degli Iscritti e inviati alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani. Il numero dei componenti è variabile in base al numero degli iscritti. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine di Chieti si compone di n° 7 Consiglieri. Sul portale istituzionale dell'Ordine sono indicati i relativi dati anagrafici.

c) Collegio dei Revisori: è un organismo eletto dall'Assemblea degli Iscritti. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva e dalla normativa che ne disciplina i compiti e le attività. Sul portale istituzionale del Collegio sono indicati i dati anagrafici.

Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Ordine Provinciale può costituire al proprio interno Commissioni per lo svolgimento di attività inerenti il fine istituzionale. I componenti delle Commissioni possono essere sia interni al Consiglio Direttivo che esterni al medesimo. L'Ordine Provinciale di Chieti non ha istituito Commissioni di cui sopra.

Organi dell'Ordine

Consiglio Direttivo

Presidente

DOTT. DI PRETORO ENZO MARIO
nato il 06/07/1959 a Filetto (CH)

Vicepresidente

DOTT. D'INTINO ALESSIO
nato il 15/07/1976 a (CH)

Segretario

DOTT.SSA GIANCRISTOFARO PATRIZIA
nato il 15/07/1962 a (CH)

Tesoriere

DOTT. MENNA CORRADO
nato il 02/12/1965 a (CH)

Consigliere

DOTT. SARCHESI VITTORIO
nato il 23/01/1989 a (CH)

Consigliere

DOTT. JAMALI FERIDOUN
nato il 21/04/1960 a (EE)

Consigliere

DOTT.SSA PAGANO FLAVIA
nato il 21/03/1985 a (CH)

Collegio dei Revisori dei conti

Revisore dei conti
DOTT. DI DONATO ANTONELLO
nato il 23/08/1979 a (CH)

Revisore dei conti
DOTT.SSA DI GIOVANNI DANIELA
nato il 01/03/1972 a (PE)

Revisore dei conti
DOTT.SSA GIANNICO FRANCESCA
nato il 21/08/1977 a (RA)

Revisore dei conti supplente
DOTT.SSA PANICHI CATERINA
nato il 14/10/1981

4. Individuazione delle aree di rischio, valutazione, ponderazione ed adozione di misure di prevenzione

L'individuazione delle aree di rischio dell'Ordine di Chieti è stata il risultato di una mappatura "sul campo" effettuata, propedeuticamente e funzionalmente all'elaborazione del presente Piano, verificando l'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dall'Ordine. Stante l'attuale indisponibilità di un repertorio completo di tutti i processi amministrativi e della loro articolazione in fasi/flussi, l'elenco dei procedimenti mappati non ha pretesa di esaustività ma si concentra nell'individuazione di un elenco il più completo possibile dei processi maggiormente rilevanti per frequenza e tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'Ordine.

Il punto di partenza per la mappatura è stata la legge n. 190/2012, e il PNA, che individuano cinque particolari aree di rischio:

- A. *affidamento di lavori, servizi e forniture;*
- B. *assunzione e progressione del personale e conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione;*
- C. *Formazione Professionale Continua*
- D. *Parere di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali*
- E. *Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi*

La legge n. 190/2012 individuando le attività più esposte al rischio di corruzione impone a tutte le pubbliche amministrazioni di formulare un'**apposita e calibrata strategia di prevenzione** attraverso l'attivazione di azioni coerenti, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corruttivi in relazione ai suddetti procedimenti.

Tenuto conto dell'articolazione organizzativa descritta sopra e dei centri di responsabilità, sono state selezionate le aree e i processi organizzativi in cui potenzialmente si potrebbe annidare il rischio di corruzione.

Si è, pertanto, provveduto alla **mappatura dei processi maggiormente esposti al rischio corruttivo tenendo conto delle specificità funzionali e di contesto dell'Ordine di Chieti**. Ciò ha consentito all'Ordine di esplicitare il **proprio sistema di gestione del rischio**, inteso come insieme coordinato di

attività per guidare e controllare l'amministrazione in riferimento ai rischi stessi. L'identificazione dei rischi è avvenuta tramite un percorso di analisi dei rischi con la collaborazione di tutta la struttura organizzativa ed il coinvolgimento degli organi di vertice.

L'analisi dei processi mappati in ottica di individuazione delle aree a rischio di corruzione è stata realizzata utilizzando:

- ✓ la **probabilità** dell'accadimento dell'evento corruttivo;
 - ✓ l'**impatto** dell'evento corruttivo.
-
- **Sull'area di rischio A) - affidamento di lavori, servizi e forniture** si segnala che, date le ridotte dimensioni dell'ente e l'esiguità degli acquisti (negli ultimi anni sempre di importi inferiori ad € 5.000,00), tali da essere di per sé scarsamente rilevanti per favorire ipotesi di reato e/o fatti corruttivi, si è deciso di evidenziare i processi relativi all'acquisto di beni e servizi effettuati per importi sotto soglia tramite affidamento diretto deliberato dal Consiglio Direttivo. La strategia preventiva da adottare per ridurre comportamenti corruttivi è data dalla rotazione, ove possibile, dei fornitori (rischio basso).

 - **Sull'area di rischio indicata con la B) - assunzione e progressione del personale e conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione:** non è stato preso in considerazione il processo relativo allo svolgimento di concorsi pubblici attinente all'area denominata "acquisizione e progressione del personale" in quanto, ad oggi, l'Ordine non dispone di personale dipendente e non sono prevedibili assunzioni di personale da reclutare mediante procedura selettiva o concorsuale. Ci si riserva, in ogni caso, di predisporre una procedura di controllo e delle adeguate misure di prevenzione della corruzione per i processi sopraindicati entro l'arco temporale di riferimento del presente Piano qualora se ne ravvisasse la necessità. Ad oggi, la ridottissima struttura organizzativa implica che le funzioni istituzionali ed amministrative siano svolte prevalentemente e collaborativamente dai membri del Consiglio Direttivo, secondo gli specifici inquadramenti funzionali. In merito al conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza essi sono ridotti al minimo e di importi modesti (finora sempre inferiori ad € 5.000,00), importi di per sé scarsamente rilevanti per favorire ipotesi di reato e/o fatti corruttivi; per cui si procederà anche all'affidamento diretto su base fiduciaria, tramite nomina del Consiglio Direttivo. Quanto sopra anche al fine di non causare inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere, in alcuni casi, la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi all'utenza. Una misura di controllo può derivare dalle visite periodiche e dall'attività di controllo in generale svolta dall'Ordine dei Revisori dei Conti (rischio basso).

 - **Sull'area di rischio indicata con la C) - Formazione professionale continua:** non è di pertinenza dell'Ordine. La fonte di disciplina per le professioni sanitarie infatti non è rappresentata dal DPR 137/2012 (vedi art. 7, comma 7, *"Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM)"*) Pertanto presenta rischi praticamente nulli: il sistema della formazione continua è infatti regolamentato e gestito al di fuori delle attività Ordinarie (Sistema E.C.M.). Gli Ordini Provinciali non intervengono né nella fase di accreditamento dei provider e né nella fase di riconoscimento della formazione che questi fanno nei confronti degli iscritti).

 - **Sull'area di rischio indicata con la D) - Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali:** la fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c. Nonostante l'abrogazione

delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità potrebbe risultare, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti. Possibili eventi rischiosi sono rappresentati dall'incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista; valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale. Possibili misure di riduzione del rischio è dato dall'introduzione di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non già adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di:

- ✓ designazione dei consiglieri delegati per le valutazioni di congruità;
- ✓ modalità di funzionamento della Commissione;
- ✓ rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- ✓ organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. (rischio medio).

- **Sull'area di rischio indicata con la E) - Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi:**

l'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi. Nelle ipotesi sopra descritte gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'Ordine - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine incaricati della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico. Le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, volta per volta, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, con criteri di rotazione e quando necessario anche mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti. (rischio basso).

5. Monitoraggio e Relazione sulle misure di prevenzione della corruzione

Per quanto riguarda il monitoraggio, con riferimento al PTPC 2018-2020 è stata redatta una relazione in forma di tabella schematica recante il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate nell'anno trascorso (2018) e definite dal PTPC stesso e finalizzata al miglioramento continuo della strategia di prevenzione della corruzione pubblicata sul sito internet istituzionale nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente. Dal monitoraggio effettuato non si sono rilevati di

fenomeni corruttivi. Il RPCT non ha ricevuto segnalazioni di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne.

6. Obblighi di informazione

I Responsabili dei procedimenti informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Responsabili dei procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ordine, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi. Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni", l'Ordine provvede a dare comunicazione dell'emanazione del provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale.

7. Segnalazione illeciti – Whistleblowing

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ha introdotto nel vigente ordinamento un sistema di prevenzione amministrativa della corruzione.

Nell’ambito di tale sistema è prevista la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis d.lgs. n.165/2001).

Il dipendente che segnala un illecito non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia presentata. La denuncia è, inoltre, sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le Amministrazioni adottino adeguati accorgimenti atti ad assicurare il principio della tutela della riservatezza dell’identità del dipendente autore della segnalazione all’Amministrazione di appartenenza, identità che deve essere protetta anche in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Tali segnalazioni potranno essere effettuate dagli interessati compilando il modulo reso disponibile dall’Ordine e allegato al presente Piano sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Anticorruzione e Trasparenza” dove sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio della segnalazione.

La segnalazione deve essere presentata unicamente mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica del responsabile Anticorruzione dell’Ordine dott. Feridoun Jamali feridoun.jamali@tiscali.it o alla PEC feridoun.jamali@pec.fnovi.it; la suddetta casella di posta elettronica o PEC è accessibile e consultabile esclusivamente dal RPCT, che è tenuto a garantire la riservatezza del segnalante ai sensi delle vigenti

disposizioni normative. Il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Qualora necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele. Il RPCT, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica.

La valutazione dei fatti oggetto di segnalazione da parte del RPCT dovrà concludersi entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Il RPCT avrà cura di informare il segnalante dell'esito della segnalazione, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza della sua identità. Il RPCT darà conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge 190/2012.

Sezione 2 - Piano Triennale per la Trasparenza

1. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/2012 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC.

Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);

Da ultimo è stato consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA *«costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)»*.

2. Contenuti

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio.

La Sezione *Amministrazione Trasparente* avrà un *link* sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

In particolare di seguito i contenuti delle singole pagine web che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del d. lgs. n. 33/2013).

Si precisa che dovrà essere adottato apposito regolamento in merito agli obblighi di cui all'art. 5 (*Accesso civico*) del D. Lgs. 33 del 2013 per come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 97 del 2016.

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio.

B) Dati concernenti i componenti dei consiglieri (Art. 14)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 D. Lgs. 33/2013¹.

C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)

¹ Con riferimento agli obblighi di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 14 è possibile fare rinvio alla voce del bilancio che ha ad oggetto le spese sostenute per gli organi dell'Ente. In merito alla pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo, si rammenta che ai componenti il Consiglio non si applicano le restanti previsioni di cui all'art. 14 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, a seguito della modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 97 del 2016 che ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b)].

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 D. Lgs. 33/2013.

D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art.16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21)².

La pagina web indica le voci di bilancio con la divisione dei costi del personale ripartiti per fasce delle aree professionali e con l'indicazione del costo complessivo del personale diviso per aree professionali. Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l'assunzione del personale.

La pagina indica gli eventuali premi concessi ai dipendenti con l'indicazione della misura complessiva. Infine la pagina contiene **il link di accesso alla pagina dell'ARAN relativa al C.C.N.L.** del personale dipendente.

E) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)³

La pagina contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedare sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto, concernenti:

- ✓ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- ✓ accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

F) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

La pagina contiene il *link* per il *download* dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti.

G) Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)

H) Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)

La pagina web contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

I) Dati relativi ai servizi erogati (Art. 32)

La pagina web contiene:

- ✓ i costi contabilizzati, con evidenza di quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo,
- ✓ i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

²L'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 101 del 2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l'art. 4 del decreto 150 del 2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 anche per come successivamente modificato dal decreto d. lgs. 97/2016.

³Non trovano applicazione per l'Ordine Provinciale i restanti obblighi di cui all'art. 23 del d. lgs. 33 del 2013 (Decreto Legislativo 97 del 2016 - art. 22), in quanto in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, viene eliminato l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

L) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio. In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti l'iscrizione all'Albo ed al registro, la formazione delle commissioni. Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- ✓ una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- ✓ l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- ✓ il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
- ✓ per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;
- ✓ le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- ✓ il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- ✓ i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- ✓ gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- ✓ il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- ✓ l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 33/2013;
- ✓ m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- ✓ La pagina web contiene il *link* per il *download* dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

M) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 D. Lgs. 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché se è stato attivata il servizio di pagamento tramite POS.

3. Accesso civico per mancata pubblicazione di dati

L'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 97/2016, riconosce a chiunque il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

L'istituto dell'accesso civico è volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

L'istanza di accesso deve essere presentata unicamente mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica a tal fine attivato, ordinevet.ch@pec.fnovi.it compilando il modulo reso disponibile dall'Ordine sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Anticorruzione e Trasparenza" dove sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio della segnalazione.

L'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.

Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Con l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione da parte dell'ANAC, particolare enfasi è stata posta sul rapporto che intercorre tra l'accesso civico, così come disciplinato dal D.lgs. 33/2013, e le novità apportate dal recentissimo Regolamento (UE) n. 679 del 2016 *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno, sebbene operativo soltanto dal 25 maggio 2018.

L'ANAC ha sottolineato che l'art. 2-ter del D.lgs. 196/2003, introdotto dal D.lgs. 101/2018, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Privacy, dispone al primo comma che *"la base giuridica prevista dall'art. 6, paragrafo 3 lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento"*. Al comma 3, poi, aggiunge che la diffusione, così come la comunicazione, di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse soltanto se previste ai sensi del primo comma.

A seguito di ciò, stante quando raccomandato dall'ANAC, è necessario che le pubbliche amministrazioni, prima di procedere alla pubblicazione di dati e documenti sui propri siti istituzionali, contenenti dati personali, verifichino che la disciplina dettata in materia di trasparenza (e regolata dalle norme poco sopra elencate) preveda l'obbligo di pubblicazione.

Il nuovo assetto normativo introdotto con il Regolamento (UE) 679/2016 prevede l'obbligo, anche per le pubbliche amministrazioni, di rispettare tutti quei principi ivi individuati all'articolo 5:

- limitazione della finalità
- minimizzazione dei dati
- esattezza e aggiornamento
- limitazione della conservazione
- integrità e riservatezza
- responsabilizzazione

Dunque è fondamentale che anche le amministrazioni siano pronte a adottare le ragionevoli misure per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Si deve tuttavia osservare che il citato D.lgs. 33/2013 prevede comunque una restrizione del trattamento dei dati; l'art. 7-bis, comma 4, dispone che *"nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*.